



COMUNE DI GENOVA

**REGOLAMENTO DELLE FUNZIONI DEL GARANTE
PER LA TUTELA E IL BENESSERE
DEGLI ANIMALI IN CITTA'**

Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 30.06.2026
In vigore dal 31.07.2026.

ARTICOLO 1 - ISTITUZIONE E FUNZIONE DEL GARANTE PER LA TUTELA E IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

1. Nell'ambito del Comune di Genova è istituito il Garante per la tutela e il benessere degli Animali (di seguito denominato "Garante") con i compiti previsti dal presente Regolamento.

2. Il Garante, nel quadro della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, promuove, favorisce e tutela, nei limiti delle sue attribuzioni, il rispetto, la presenza, il sostentamento, il benessere e la cura sul territorio comunale degli animali domestici e della fauna selvatica stanziale e migratoria, fatta salva la competenza diretta di Regione Liguria in riferimento alla [Legge 157/1992](#), avuto riguardo non solo al loro valore intrinseco di creature senzienti ma anche alle interrelazioni simbiotiche, affettive o curative suscettibili di essere instaurate con le persone e le comunità cittadine.

3. Queste ultime hanno il dovere di assicurare agli animali un'esistenza compatibile con le loro caratteristiche biologiche, fisiologiche ed etologiche nel rispetto delle loro cinque libertà fondamentali:

- a) la libertà dalla fame, dalla sete e dalla malnutrizione;
- b) la libertà dal disagio fisico e ambientale;
- c) la libertà da dolore, ferite e malattie;
- d) la libertà di manifestare le caratteristiche comportamentali specie – specifiche normali;
- e) la libertà da paura e angoscia - distress.

ARTICOLO 2 - NOMINA E DURATA

1. Il Sindaco, in accordo con chi detiene la delega del Benessere Animale, nomina il Garante, con proprio provvedimento, ad esito di apposita procedura ad evidenza pubblica, scegliendolo, su base di competenza, esperienza e professionalità, fra persone che si siano distinte sul territorio cittadino nell'affermazione e nella protezione dei diritti degli animali e si siano concretamente adoperate per la loro tutela e per il loro benessere, purché in possesso dei requisiti necessari per la nomina dei consiglieri comunali. Il Garante resta in carica per 5 anni e opera in regime di prorogatio secondo quanto dispongono le norme legislative in materia. L'incarico è rinnovabile non più di una volta.

2. Il Garante è revocato dal Sindaco per gravi motivi che ne rendono incompatibile il mantenimento in carica.

3. Il Garante è un organo monocratico. L'incarico è incompatibile con l'esercizio contestuale di funzioni pubbliche nei settori della giustizia, della gestione di enti pubblici o privati operanti in materia sociale, educativa o socio-sanitaria. È esclusa la nomina nei confronti del coniuge, ascendenti, discendenti, parenti e affini fino al terzo grado di amministratori comunali. È altresì incompatibile con cariche pubbliche elettive.

ART 3 - COMPITI DEL GARANTE

1. Il Garante è Autorità indipendente che svolge la propria attività in piena libertà ed indipendenza da qualsiasi istituzione pubblica o privata e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

2. Le funzioni del Garante sono le seguenti:

- a) vigila e riceve segnalazioni e reclami in merito all'applicazione a livello cittadino di tutte le norme, interne ed internazionali, adottate in materia di tutela e benessere degli animali, per quanto rientra nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune di Genova, se del caso ricorrendo alla collaborazione delle forze dell'ordine e/o del servizio veterinario territorialmente competente;

- b) sostiene ogni iniziativa volta a prevenire ed impedire ogni privazione delle libertà fondamentali degli animali;
- c) monitora in collaborazione con la struttura comunale competente e con i gestori ed operatori del settore competente, siano essi singoli o associati, e in sinergia con gli enti e con le associazioni, il rispetto dei requisiti qualitativi del benessere animale sul territorio cittadino;
- d) in presenza di situazioni che possano configurare violazioni amministrative o reati previsti dalla normativa vigente, il Garante segnala i fatti agli organismi preposti ai controlli e alle indagini, mettendo a disposizione tutte le informazioni raccolte e favorendo il coordinamento tra i diversi soggetti istituzionali coinvolti;
- e) formula, di concerto con il competente ufficio della Civica Amministrazione, proposte per la elaborazione di progetti pilota intesi a migliorare le condizioni di vita degli animali e per lo sviluppo di politiche ed azioni finalizzate alla tutela degli animali;
- f) segnala ai competenti organismi dell'Amministrazione locale e centrale presenti nel territorio cittadino tutte le iniziative e raccomandazioni opportune per assicurare la piena promozione del benessere degli animali;
- g) realizza la mappa dei servizi pubblici e privati, compresi quelli sanitari, delle associazioni e delle risorse comunali destinate alla tutela, al benessere e alla salvaguardia dei diritti degli animali;
- h) promuove la conoscenza degli interventi delle Amministrazioni pubbliche svolti a tutela delle libertà degli animali, collaborando anche con gli organismi di competenza in materia, in particolare con istituti e associazioni operanti per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente e degli animali;
- i) collabora con la rete degli enti, delle associazioni, degli ordini professionali a vario titolo operanti sul fronte della tutela e del benessere animale, raccogliendo le loro proposte e suggerimenti;
- j) partecipa a periodiche riunioni con le associazioni ambientaliste e zoofile operanti sul territorio, per discutere ed elaborare idee e progetti e per diffondere la conoscenza delle norme regionali, statali ed europee che regolano la materia della tutela degli animali;
- k) promuove iniziative volte ad incrementare la concreta conoscenza dei doveri di rispetto degli animali nella città di Genova nonché la diffusione di una cultura basata sulla centralità di tali doveri in ogni ambito, comprese iniziative di sensibilizzazione pubblica a tema a partire da servizi, progetti e iniziative del Comune di Genova;
- l) ascolta i proprietari, possessori e detentori di animali, anche incontrandoli personalmente se opportuno, adoperandosi perché le loro esigenze, se ritenute legittime, vengano prese in considerazione come da loro richiesto e portate alle Autorità che potranno esaminarle;
- m) coordina la propria attività con le omologhe figure di garanzia eventualmente istituite a livello nazionale e/o regionale;
- n) promuove con le Amministrazioni interessate, quali ad esempio l'Università, i Tribunali, le Forze dell'Ordine (Polizia, Carabinieri etc.), la Prefettura, gli ordini professionali, il MIUR, i gestori di strutture ed operatori del settore, siano essi singoli o associati, protocolli di intesa utili a poter espletare le sue funzioni anche attraverso verifiche dirette delle condizioni degli animali in ogni situazione essi si trovino;
- o) può attivare azioni e progetti specifici di studio, promozione, comunicazione e formazione dei/sulle libertà fondamentali degli animali, anche allo scopo di prevenire l'abbandono degli animali domestici e incentivarne le adozioni, allo scopo di promuovere la consapevolezza delle caratteristiche specifiche delle singole razze,

anche al fine di disincentivare acquisti non consapevoli, in proprio e/o in sinergia con soggetti istituzionali, di terzo settore, privati interessati, con particolare riferimento a quelle rappresentative degli anziani e dei pensionati;

- p) può partecipare/collaborare e, ove possibile, promuovere iniziative collegate alla Giornata degli Animali, ove istituita;
- q) riferisce annualmente al Consiglio comunale sull'attività svolta, proponendo le iniziative che ritiene opportune per l'incremento del benessere degli animali, per la valorizzazione del ruolo e dei compiti delle organizzazioni che svolgono attività in favore degli animali e per l'attuazione del principio di sussidiarietà.

3. Convoca almeno due volte l'anno un incontro con i rappresentanti delle principali istituzioni cittadine anche municipali corresponsabili della promozione della cultura e della tutela degli animali, siano esse pubbliche e/o del privato sociale, soggetti del Terzo Settore, singoli o fra loro coordinati.

ARTICOLO 4 - RELAZIONE AGLI ORGANI DEL COMUNE

1. Il Garante riferisce al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale e alle Commissioni Consiliari per quanto di loro competenza e con facoltà di avanzare proposte e richiedere iniziative e interventi ai fini dell'esercizio dei compiti di cui all'articolo 3, sulle attività svolte, sulle iniziative assunte, sui problemi insorti, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni semestre.

2. Il Garante può comunque riferire e richiedere iniziative e interventi agli Organi del Comune di propria iniziativa ogni qualvolta lo ritenga opportuno per i fini di cui all'articolo 3.

ARTICOLO 5 - STRUTTURE E PERSONALE

1. La funzione del Garante è gratuita, lo stesso opera senza ulteriori e maggiori oneri a carico del bilancio del Comune ed è assistito da apposito Ufficio dell'Amministrazione Comunale, in ruolo di terziarietà, anche rispetto all'ufficio competente della Civica Amministrazione sul benessere animale.